

LAVORO

830

N° 5263/09 R.G.

N° 830 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 23-2-10

TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE in funzione di Giudice del Lavoro

all'udienza del giorno 23 febbraio 2010
nella causa n. 5263/09 RG

promossa da

[REDACTED]

(Avv. V. Catalano)

contro

COMUNE DI CORSICO (Avv. M. Locati)

visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.

CONTESTUALE MOTIVAZIONE

L'art. 41, comma 5, del Contratto di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, nel confermare l'attribuzione di un'indennità di posizione, consente agli enti di assicurare nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al Contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Il principio della norma è quello di parificare la retribuzione di posizione del segretario con quella del dirigente o del titolare di posizione organizzativa nel caso in cui il segretario abbia una retribuzione di posizione inferiore a quella in godimento alle sopraccitate figure professionali.

Lo stesso articolo al comma 4 prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi riferiti alla retribuzione di posizione. I relativi criteri e parametri di riferimento sono contenuti nell'Accordo integrativo n. 2 del 22.12.2003.

Il ricorrente ha ritenuto che la parificazione dell'indennità di posizione a quella più elevata corrisposta nell'ente, a termini dell'art.

41, comma 5 citato, fosse *svincolata* dall'eventuale maggiorazione corrisposta a termini del comma 4, e che quindi anche in presenza della maggiorazione della retribuzione di risultato concessa sulla base dell'accordo del dicembre 2003, andasse comunque applicato il comma 5 dell'art. 41 sull'indennità prevista dal contratto, ricorrendone le condizioni. L'importo della maggiorazione andrebbe quindi calcolato sulla retribuzione di posizione in godimento e quindi sull'importo complessivamente corrisposto comprensivo del "galleggiamento", trattandosi di istituti fondati su presupposti diversi.


Sulla diversità di presupposti si è espressa l'INPDAP sostenendo che *"mentre le somme di cui al citato comma 5 sono erogate in aumento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento delle mansioni principali, quelle del comma 4 sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive di queste ultime. Peraltro, mentre la retribuzione di posizione legata alla mansione principale (compresa la maggiorazione della stessa) è erogata indipendentemente dalla presenza in servizio, giacché corrisposta in virtù della figura professionale ricoperta, la maggiorazione di cui al comma 4 lega la sua corresponsione all'effettivo svolgimento dell'incarico attribuito"*. Questa posizione dell'INPDAP ha la conseguenza che mentre l'emolumento di cui al comma 5 viene inserito in quota A della pensione, quello di cui al comma 4 è inserito in quota B.

Di diverso avviso l'Aran la quale ha ritenuto che ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del "galleggiamento" di cui all'art. 41, comma 5, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta e quindi anche dell'eventuale maggiorazione riconosciuta a termini di Accordo integrativo. E ciò in quanto, una volta riconosciuta la maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 41, essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione, ma è parte integrante della stessa e non può non essere computata ai fini del "galleggiamento".

L'interpretazione dell'Aran è stata condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 100976 del 3 settembre 2008, con la precisazione che la soluzione dell'Agenzia dei segretari sarebbe molto più onerosa per le finanze pubbliche oltre ad essere in contrasto con il Contratto nazionale della categoria.


Ad avviso dello scrivente Giudice, la soluzione prospettata dall'ARAN è preferibile in quanto più aderente alla lettera del contratto collettivo, laddove chiaramente la retribuzione di posizione ingloba l'eventuale "maggiorazione" concessa ex art. 41 comma 4.

E' evidente, infatti, che il segretario comunale, qualora svolga i soli compiti istituzionali, debba percepire la retribuzione di posizione



“base” e, nel caso in cui gli vengano attribuiti ulteriori compiti, abbia diritto ad una maggiorazione del compenso (sino al 50%). Tale retribuzione, complessivamente considerata, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata. Così facendo, viene retribuita, da un lato, l'attività tipica del segretario e, dall'altro, l'attività aggiuntiva. Non si ravvisano, francamente, profili di irragionevolezza o di disparità di trattamento. Ai fini, quindi, dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto “galleggiamento”, ai sensi dell'art 41, comma 5, si deve tenere conto dell'importo della retribuzione di posizione *effettivamente* corrisposta al segretario generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta. A tal fine si evidenzia che la regola del “galleggiamento”, ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'ente e di quella prevista per il segretario. Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione. Pertanto; poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può non essere computata ai fini del “galleggiamento” (vedi ARAN, 17-11-2005 e 3-8-2006). Attesa la particolare complessità delle questioni trattate, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso e letto nell'udienza del 23 febbraio 2010.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Casella



e. 855
Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 23 FEB. 2010

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE C.

Adri. Mizzi